


# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CAVEZZO



*Comune di  
CAVEZZO (MO)*

# INDICE

---

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1	Oggetto del Regolamento	1
ART. 2	Armi in dotazione	1
CAPO II	MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL' ARMA	2
ART. 3	Assegnazione dell'arma e modalità di porto	1
ART. 4	Casi di porto dell'arma	1
ART. 5	Ritiro temporaneo, Sospensione o Revoca del porto dell'arma	
CAPO III	DELLA TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E MUNIZIONI	3
ART. 6	Custodia delle armi e munizioni	3
ART. 7	Nomina del consegnatario e sub-consegnatari delle armi	3
ART. 8	Doveri dell'assegnatario	5
CAPO IV	ADDESTRAMENTO - NORME DISCIPLINARI	6
ART. 9	Addestramento	6
ART. 10	Norme disciplinari	5
CAPO V	DISPOSIZIONI FINALI	5
ART. 11	Rinvio ad altra norma	5
ART. 12	Entrata in vigore	6

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione a quanto stabilito dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, determina i servizi di Polizia Municipale per i quali gli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi e loro custodia

### **ART. 2 Armi in dotazione**

1. Gli appartenenti al Servizio sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.
2. Il Sindaco stabilisce, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale ed il relativo munizionamento. Tale provvedimento, che fissa o modifica il numero complessivo delle armi, è comunicato al Prefetto.
3. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale è la pistola semiautomatica, calibri 7,65 – 9, con caricatore di riserva, secondo le norme vigenti.

## **CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO CON L'ARMA**

### **ART. 3 Assegnazione dell'arma e modalità di porto**

1. L'arma di cui all'articolo 2 è assegnata, con provvedimento quinquennale, dal Sindaco al personale con qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, in possesso dei necessari requisiti psicofisici minimi stabiliti dopo la visita annuale dal Medico di Medicina Legale, di cui al D.M. 28 aprile 1998, e che abbiano conseguito l'attestato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato a seguito del primo superamento del corso teorico-pratico di tiro a segno.
2. Il Sindaco provvede, altresì, alla sua revisione annuale ai sensi dell'art. 6 D.M. n. 145/1987.
3. I provvedimenti d'assegnazione e revisione, di cui ai precedenti commi, sono comunicati al Prefetto.
4. L'arma comune da sparo è assegnata in via continuativa. Degli estremi del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino d'identificazione dell'addetto.
5. Il Comandante, previo il ritiro temporaneo dell'arma, può disporre con atto formale notificato all'interessato la revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge.  
Il Comandante all'uopo richiede una nuova sottoposizione del soggetto a visita medica per verificare l'idoneità psico-fisica al maneggio delle armi. A seconda dell'esito può applicare i provvedimenti di cui all'art. 5 oppure provvedere alla riconsegna dell'arma.
6. Il personale che effettua il servizio in uniforme, sia che esso svolga servizio esterno od in ufficio, porta l'arma nella fondina esterna. Salvo diverse disposizioni, il personale autorizzato a prestare il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in apposita fondina. In tali situazioni, quest'ultima deve essere portata in modo non visibile. Di

norma, l'arma va tenuta con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo. Lo scarico dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.

7. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, ne possono essere alterate le caratteristiche delle stesse.

#### ART. 4 Casi di porto dell'arma

1. Ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, in virtù del disposto dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, i servizi da effettuarsi nel territorio dell'Unione portando l'arma comune da sparo, sono attualmente i seguenti:
  - a) tutti i servizi di vigilanza del territorio del Comune in materia di polizia municipale;
  - b) tutti i servizi in materia di polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con la sola esclusione dei servizi di rappresentanza interna ed esterna all'Ente, compresa la scorta al Gonfalone;
  - c) i servizi di scorta, pronto intervento diurni e notturni;
  - d) i servizi di vigilanza e di protezione della sede del Comando e degli edifici del Comune, nonché del patrimonio del Comune;
  - e) ogni altro servizio d'istituto che, per particolari esigenze di sicurezza e difesa personale, necessita della prestazione del servizio armato;
  - f) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
  
2. E' fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio del territorio comunale, nei seguenti casi:
  - a) Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, in casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previo accordo tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
  - b) Missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
  - c) Servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
  - d) Operazioni di polizia dei singoli operatori durante il servizio, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza di illeciti commessi nel territorio del Comune di Cavezzo;
  - e) Servizi di collegamento espletati ordinariamente dagli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa;
  - f) Per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

3. Nel caso in cui l'arma non possa essere assegnata, in via temporanea o definitiva, possono essere svolti i servizi di cui ai commi precedenti purchè effettuati dalle ore 06 alle ore 22.

#### ART. 5

##### Ritiro temporaneo, Sospensione o Revoca del porto dell'arma

1. È sempre sospeso o revocato il porto dell'arma, in qualsiasi caso di sospensione o revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza dell'assegnatario, per perdita definitiva dei requisiti psicofisici minimi, di cui al D.M. 28 aprile 1998, nonché nei casi in cui sia stato espressamente disposto, con motivato provvedimento da parte del Sindaco pro-tempore o del Prefetto.
2. Ove si instauri nei confronti dell'assegnatario dell'arma d'ordinanza in via continuativa, procedimento di natura penale o disciplinare, a prescindere dall'esito del giudizio, il Sindaco di Cavezzo, può sospendere l'autorizzazione al porto dell'arma in via cautelativa.
1. Il Comandante, in ogni momento e con proprio provvedimento motivato e notificato, può disporre il ritiro temporaneo dell'arma, quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Del ritiro temporaneo deve essere informato successivamente il Sindaco di Cavezzo per l'adozione di eventuali provvedimenti di sua competenza.
1. La sospensione temporanea del porto dell'arma è disposta direttamente dal Comandante in caso di: mancato superamento del corso di poligono o mancata frequentazione del corso nei termini stabiliti, presentazione di documentazione medica con la quale si certifica che l'assegnatario, a causa della patologia fisica della quale risulta temporaneamente affetto.
1. La revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma può essere disposta solo con atto motivato e notificato del Sindaco di Cavezzo pro tempore.
1. Al destinatario del provvedimento di ritiro, sospensione, revoca del porto dell'arma, è fatto obbligo di consegnare immediatamente l'arma in dotazione corredata delle relative munizioni e caricatori, al Consegnatario delle armi della Polizia Municipale di Cavezzo che ne rilascia ricevuta.

#### CAPO III

##### DELLA TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E MUNIZIONI

#### ART. 6

##### Custodia delle armi e munizioni

2. Al personale cui l'arma è assegnata in via continuativa, l'arma in dotazione deve essere conservata presso il proprio domicilio.
1. Le armi costituenti la dotazione di riserva, per cessazioni definitive e nei casi di cui all'art. 5, sono depositate, scariche, nell'armadio metallico corazzato dotato di serratura di sicurezza. Per tali armi e munizioni depositate e per quelle consegnate in via continuativa è istituito un apposito registro di prelevamento e versamento delle medesime, con pagine numerate e vistate dalla Questura di Modena.

2. Le munizioni costituenti dotazione di riserva sono custodite in cassaforte dotata di serratura di sicurezza.

#### ART. 7

##### Nomina del consegnatario e sub-consegnatari delle armi

3. Il Comandante, è il consegnatario delle armi e munizioni ed in sua assenza la mansione è svolta dall'Agente nominato con provvedimento annuale dal Sindaco dove viene indicato, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento Comunale di Organizzazione, il sostituto.
1. Il consegnatario, ed in caso d'assenza di quest'ultimo, il sostituto, provvedono alla gestione delle armi, munizioni assegnate, nonché delle varie dotazioni di riserva.

Il consegnatario ed i sub-consegnatari devono:

2. tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico delle armi e munizioni costituenti la dotazione di riserva, cessazioni definitive e nei casi di cui all'art. 5;
  - a) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse;
  - b) depositare nell'apposita armadio blindato le armi e le munizioni in giacenza;
  - c) curare la tenuta e la conservazione della documentazione, nonché la trasmissione di quest'ultima alle competenti Autorità;
  - d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro con un minimo di frequenza al poligono di due volte all'anno, per tutto il personale assegnatario dell'arma;
  - e) proporre al Sindaco il ritiro temporaneo o la revoca definitiva del provvedimento di assegnazione dell'arma, quando ricorrano: negligenza od incuria nella detenzione; mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto; mancato conseguimento dell'idoneità, perdita dei necessari requisiti psicofisici minimi, di cui al D.M. 28 aprile 1998;
  - f) sostituire armi e/o le munizioni, a seguito di segnalazione da parte dell'assegnatario, quando se ne ravvisino le necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, a gelo ad a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite possono essere utilizzate nei tiri d'addestramento soltanto se, a seguito di un'accurata verifica, si presentino in condizioni tali da poter essere utilizzate senza alcun pericolo per il maneggiatore.

#### ART. 8

##### Doveri dell'assegnatario

- g) L'appartenente alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 3:
  1. deve verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
    - a) deve custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia affinché si mantenga in perfetta efficienza;
    - b) deve applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma in modo tale da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria ed altrui. In particolare astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma con estranei e mai abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;

- c) osservare le prescrizioni di sicurezza durante le operazioni di scarico e pulizia dell'arma;
  - d) non deve tenere l'arma, ancorché scarica, all'interno di mobili o attrezzature di pertinenza del Comando di Polizia Municipale diversi dagli armadi metallici corazzati di cui all'art. 6 comma 1;
  - e) deve mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro secondo quanto stabilito dal successivo Capo IV del presente Regolamento;
  - f) deve riconsegnare l'arma in caso di inconveniente relativo al funzionamento con espressa richiesta di revisione qualora, col verificarsi di eventi accidentali, si abbia motivo di ritenere che l'efficienza della stessa possa essere stata compromessa;
  - g) segnalare immediatamente al Consegretario o al Sub-consegretario ogni inconveniente relativo al funzionamento delle armi e munizioni;
  - h) deve avere la massima cura adottando tutte le possibili precauzioni affinché, sia l'arma che le munizioni risultino inaccessibili ad estranei ed in particolare qualora le stesse siano custodite presso la propria abitazione, tenendole comunque fuori dalla portata dei minori;
  - i) deve esibire l'arma ed il munizionamento ad ogni richiesta da parte degli aventi titolo per l'esecuzione delle dovute verifiche, sia sullo stato di custodia e manutenzione dell'arma, sia sull'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento e delle altre vigenti in materia;
  - j) non deve lasciare incustodite armi e munizioni fatta eccezione nei casi di emergenza\urgenza in cui l'arma e le munizioni possono essere, per un tempo breve e limitato, affidate ad un collega che anche tacitamente accetta; di tale circostanza deve essere data comunicazione alla centrale operativa.
  - k) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e/o delle munizioni, dandone contestuale avviso al Comandante del Servizio.
- l) È fatto sempre obbligo agli assegnatari del munizionamento motivare tempestivamente per iscritto al Comandante il numero dei proiettili in qualunque circostanza esplosi, eccetto quelli sparati al poligono in occasione delle sedute di addestramento.
2. Quando, durante il servizio o per fatti inerenti lo stesso, l'addetto estragga l'arma, anche a scopo di pura deterrenza e senza esplosione di colpi, in presenza di altre persone, deve provvedere ad informare al più presto il Comandante con dettagliato rapporto.

## **CAPO IV ADDESTRAMENTO - NORME DISCIPLINARI**

### **ART. 9 Addestramento**

3. Gli appartenenti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato, dopo aver conseguito l'attestato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato annualmente a seguito del superamento di un corso teorico-pratico di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

1. I corsi di tiro, effettuati presso poligoni di enti o Comandi di organi dello Stato o poligoni appositamente costruiti per le esercitazioni della Polizia Municipale, sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni di tiro a segno nazionale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n. 286, ed ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Comandante provvede all'iscrizione degli agenti che prestano servizio armato presso una sezione di Tiro a segno nazionale o con altri Enti o Comandi che dispongono di proprio poligono abilitato.
3. È data facoltà al Sindaco di Cavezzo, o dell'Assessore delegato, a seguito di proposta motivata da parte del Comandante della Polizia Municipale o di chi ne fa le veci, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S., e con l'arma assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di cui al comma 1, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio. In tal caso le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata fuori orario di lavoro.
5. Il porto dell'arma per il personale comandato ad effettuare esercitazioni di tiro in poligoni posti fuori del territorio del Comune di Cavezzo è subordinato al rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 19 D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Ai sensi del comma 2 dell'art. 19 D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco comunica al Prefetto, almeno 7 (sette) giorni prima, la disposizione di servizio con la quale invia il personale alle esercitazioni presso poligoni di tiro posti fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

#### ART. 10

##### Norme disciplinari

7. Fatte salve le ipotesi di reato, la responsabilità civile e le sanzioni disciplinari degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono regolate dalla normativa prevista dalle leggi, dagli accordi contrattuali nonché dal regolamento generale per il personale dell'Ente. Il procedimento disciplinare è attivato dal Comandante.

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### ART. 11

##### Rinvio ad altra norma

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986 n. 65, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 come modificato dal D.M. 18 agosto 1989 n. 341, della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge 28 maggio 1981 n. 286 nonché del T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e di ogni altra disposizione vigente in materia.

#### ART. 12

##### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini di legge dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cavezzo e sarà comunicato al Prefetto di Modena.



